Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 gennaio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *giugno* 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1973
registro n. 23, *foglio n.* 89

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazione al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CAMARRA Guido, nato il 4 febbraio 1920 a Popoli (Pescara), cap. magg. del 21° rgt. artiglieria. — Capo pezzo di provata capacità, mentre la propria batteria era sottoposta ad attacco di mezzi corazzati nemici col proprio atteggiamento energico e sereno, sapeva infondere la calma e la fiducia nei propri dipendenti, facendo in modo che anche in tali difficili condizioni, il proprio pezzo potesse, con tiro rapido e preciso, rintuzzare l'offesa avversaria. — Bir-Abu-Zugbeib (A. S.), 11 luglio 1942.

GHERESILLASSE' Cheflesillassé, muntaz del 1° gruppo bande di confine - 1ª banda. — Durante l'attacco ad una posizione nemica ostinatamente difesa, sprezzante dell'intenso fuoco avversario, si lanciava col suo fucile mitragliatore su di una roccia interamente scoperta e spazzata dal fuoco nemico, onde poter battere l'avversario con la sua arma, e con magnifico sangue freddo lo mitragliava volgendolo in fuga. — Taddà Gunerà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

(306)

Decreto presidenziale 3 novembre 1973
registrato alla Corte dei conti addì 27 dicembre 1973
registro n. 28, foglio n. 142

E' concessa al sottonotato militare la Croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già concessa dal comando VI corpo d'armata con determinazione n. 2160 del 10 settembre 1918, con la seguente motivazione: « Per la condotta tenuta a Ca' Tasson il 15 giugno 1918 ». Ca' Tasson 15 giugno 1918:

BALDI Gino, nato il 21 gennaio 1895 a Pistoia, sottotenente del 42° reggimento fanteria.

(363)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972, n. **1296.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Galilei » di Reggio Calabria.

N. 1296. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Galilei » di Reggio Calabria viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1974
Atti di Governo, registro n. 1, *foglio n.* 29. — CARUSO

LEGGE 6 dicembre 1973, n. **928.**

Dilazionamento dei termini di ultimazione per le espropriazioni e per le opere di cui all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le opere per la costruzione di un primo nucleo portuale completo e funzionale, contemplate nell'aggiornamento del piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri in data 5 novembre 1968, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1969, n. 2904, e previste nel relativo progetto di massima in data 8 agosto 1969 e 5 giugno 1970, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 settembre 1970, con voto n. 1469, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, e la loro esecuzione resta demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251.

I termini, rispettivamente di 6 e 15 anni, previsti dall'articolo 4 della predetta legge per condurre a termine le espropriazioni necessarie all'attuazione del piano regolatore generale e per la costruzione delle opere di ampliamento, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — TAVIANI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 6 dicembre 1973, n. **929.**

Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 29.500.000 annue, per il triennio 1972-74, a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Art. 2.

All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **930.**

Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, è aggiunto il seguente comma:

« Dopo la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, n. 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del suindicato importo di L. 47.857.530.548 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA — GIOLITTI — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **931.**

Inquadramento di alcune partecipazioni dirette dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, possono essere trasferite ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali le azioni di proprietà dello Stato nelle seguenti società:

Lariana — società per la navigazione sul lago di Como — S.p.a.;
La Rifiorente S.p.a.;
Giulio Einaudi editore S.p.a.;
Italcable — servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici — S.p.a.;
Montecatini Edison S.p.a.;
Cartiere Burgo S.p.a.;
CINTIA S.p.a.;
CIAAO S.p.a.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — GULLOTTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Dichiarazione di « cinematograficamente depressi » sino al 31 dicembre 1974 di tutti i comuni delle province di Ascoli Piceno e Macerata ai quali si applicano i provvedimenti legislativi a favore delle popolazioni delle Marche colpite dai movimenti tellurici verificatisi nell'anno 1972.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;

Visto il proprio decreto ministeriale 7 dicembre 1971;

Considerato che i movimenti tellurici verificatisi in Ascoli Piceno, Macerata e nelle zone limitrofe hanno costretto a lunghi periodi di inattività gli esercizi cinematografici, per cui i comuni di dette zone sono da considerarsi assimilabili a quelli considerati « cinematograficamente depressi » ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 7 dicembre 1971;

Sentito il parere espresso dal comitato previsto dall'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nella seduta del 18 aprile 1973;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante « Interventi a favore del credito cinematografico », sono considerati « cinematograficamente depressi » sino al 31 dicembre 1974, tutti i comuni delle province di Ascoli Piceno e Macerata, ai quali si applicano i provvedimenti legislativi a favore delle popolazioni delle Marche colpite dai movimenti tellurici verificatisi nell'anno 1972.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 12 giugno 1973

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI CONFALONIERI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1973
Registro n. 4 *Turismo e spettacolo, foglio n.* 26.

(368)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. De Vita Separatori, stabilimento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. De Vita Separatori, stabilimento di La Spezia, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. De Vita Separatori, stabilimento di La Spezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(309)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Générale Française Vie », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Générale Française Vie », con sede legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le suddette condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Mutuelle Générale Française Vie », con sede legale in Milano, in sostituzione delle analoghe in vigore, approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1961, n. 4257 e decreto ministeriale 4 marzo 1958, n. 3201.

Roma, addì 4 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: BOSCO

(438)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Manifatture lane G. Marzotto & figli S.p.a., stabilimento di Mortara (Pavia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(308)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1973.

Nomina del direttore generale dell'Ente delta padano, ente di sviluppo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, contenente la delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente norme relative all'organizzazione degli enti di sviluppo ed alla loro attività;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1955, con il quale il dott. Fernando Felicori è stato nominato direttore generale dell'Ente per la colonizzazione del delta padano.

Visto il proprio decreto, in data 7 dicembre 1971, con il quale il dott. Giordano Marchiani è stato incaricato di sostituire, per i motivi esposti nel decreto stesso, il dott. Fernando Felicori, direttore generale dell'Ente delta padano, ente di sviluppo, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, in vigore per effetto dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257;

Vista la lettera in data 10 dicembre 1973 con la quale il dott. Fernando Felicori, direttore generale dell'Ente, chiede di essere collocato a riposo, con effetto 1° maggio 1974, fruendo dei benefici combattentistici di cui alle vigenti disposizioni di legge;

Vista la lettera in data 18 dicembre 1973 con la quale il presidente dell'Ente delta padano, ente di sviluppo, comunica che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 18 dicembre 1973, ha preso atto della predetta richiesta di collocamento a riposo e, sentito — a norma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 257/1966 e dell'art. 9 del regolamento organico per il personale — ha espresso parere favorevole sulla designazione presidenziale per la nomina a direttore generale dell'Ente stesso del dottore Giordano Marchiani;

Visti gli articoli 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 e 9 del regolamento organico del personale dell'Ente delta padano, ente di sviluppo;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 e dell'art. 9 del regolamento organico del personale dell'Ente delta padano, ente di sviluppo, il dott. Giordano Marchiani è nominato direttore generale dell'Ente stesso, con decorrenza dal 1° maggio 1974.

Roma, addì 29 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(373)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1974.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di alcune opzioni, nonché delle relative condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia tedesca di assicurazioni Nürnberger Lebensversicherung AG, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia tedesca di assicurazioni Nürnberger Lebensversicherung AG, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali non inferiori a 5 milioni e rendite annue non inferiori a 480 mila lire e delle relative condizioni di polizza, nonchè di opzioni alla scadenza e al termine del differimento;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali non inferiori a 5 milioni e rendite annue non inferiori a 480 mila lire e le relative condizioni di polizza, nonché le opzioni alla scadenza e al termine del differimento, qui di seguito descritte, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia tedesca di assicurazioni Nürnberger Lebensversicherung AG:

Tariffa 21 AD, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza (per capitali iniziali non inferiori a L. 5 milioni);

Tariffa 35 AD (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza (per rendite iniziali non inferiori a L. 480 mila);

Opzioni alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata adeguabile, oppure in una rendita adeguabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in una rendita immediata adeguabile, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione al termine del pagamento premi, per la conversione del valore di riscatto, dell'assicurazione vita intera in una rendita vitalizia immediata, oppure in una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzione per la conversione del capitale assicurato alla scadenza del contratto, in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera, per la metà del capitale originario;

Opzioni, alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una rendita vitalizia immediata, oppure in una rendita annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Opzioni alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia immediata oppure in una rendita annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia e in un'assicurazione a vita intera per la metà del capitale originario;

Opzioni alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia immediata oppure in una rendita annua certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista a premio annuo, adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante con controassicurazione, adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite dai contratti con adeguamento automatico;

Clausola particolare di opzione per la conversione a scadenza in rendita adeguabile di prestazioni relative a tariffe non adeguabili, da applicarsi a contratti individuali e collettivi.

Roma, addì 9 gennaio 1974

p. *Il Ministro*: Bosco

(370)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1974.

Designazione delle imprese assicuratrici tenute a provvedere, per il triennio 1974-76, alla liquidazione dei sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che si è pronunciato — dopo aver ottenuto il parere del comitato per il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » — per la conferma dell'incarico di cui trattasi alle stesse imprese designate con decreto ministeriale 3 giugno 1971;

Decreta:

Restano designate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere nel triennio 1° gennaio 1974-31 dicembre 1976, alla liquidazione agli aventi diritto delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale come a fianco di ciascuna impresa indicato:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppi di regioni
L'Assicuratrice italiana	Milano	Marche; Puglie.
Le Assicurazioni d'Italia	Roma	Lazio; Campania.
Assicurazioni generali	Roma	Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Basilicata; Calabria.
La Cattolica	Verona	Trentino-Alto Adige.
Fondiaria infortuni	Firenze	Toscana.
Milano assicurazioni autoveicoli	Milano	Lombardia.
Reale mutua	Torino	Piemonte; Valle d'Aosta.
SAI	Torino	Emilia-Romagna; Abruzzi; Molise; Sicilia.
S.A.R.A.	Roma	Umbria.
Toro assicurazioni	Torino	Liguria; Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1974

Il Ministro: De Mita

(369)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1974.

Sostituzione di un sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1972 con il quale è stato disposto il rinnovo del collegio sindacale dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 736, che modifica l'art. 14 dello statuto dell'I.R.I., concernente la composizione del collegio sindacale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del sindaco effettivo dell'I.R.I., nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, in quanto il dott. Saturnino Colitto ha cessato di appartenere ai ruoli dello stesso Ministero;

Vista la lettera n. 202906 del 17 dicembre 1973, con la quale il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, ha designato per la sostituzione il dott. Felice Ruggiero, dirigente superiore;

Decreta:

Il dott. Felice Ruggiero, dirigente superiore, è nominato, per il restante periodo del triennio in corso, sindaco effettivo dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Saturnino Colitto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 genanio 1974

Il Ministro: Gullotti

(432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 gennaio 1974 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Johng Won Kang, console presso la sezione consolare dell'ambasciata della Repubblica di Corea a Roma.

(385)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche a decreti di concessione di ricompense al valor militare

Con decreto presidenziale 3 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1973, registro n. 28, foglio n. 142, i seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono così rettificati:

regio decreto 7 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 12, foglio n. 314 (B. U. 1949, disp. 11, pag. 1572):

Carfora Luigi di Ettore e di Fragali Norma, da Rienzo S. Felice (Napoli), cl. 1916, s. ten. del comando XXXII btg. genio, divisione corazzata « Ariete ». Il luogo di nascita è: S. Felice a Cancello (Caserta);

decreto presidenziale 13 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1946, registro n. 16, foglio n. 162 (B. U. 1946, disp. 32, pag. 3588):

Facca Danilo di Natale e di Villalta Elisabetta, da Pordenone (Udine), ten. cpl. III btg. paracadutisti, reggimento paracadutisti « Nembo ». Il nome è: Nilo; è nato il 24 ottobre 1917;

regio decreto 31 marzo 1921, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1921, registro n. 199, foglio n. 254 (B. U. 1921, disp. 21, pag. 988):

Gallo Francesco da Alberona (Foggia), sergente 1723ª compagnia mitragliatrici. Il cognome è: Grelle; è nato il 22 gennaio 1892.

(397)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale e della cattedra raddoppiata di patologia generale presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di anatomia umana normale e la cattedra raddoppiata di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(517)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dello statuto del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 29 novembre 1973 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

(400)

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Bari, con sede sociale in Bari

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 4398 in data 19 dicembre 1973 è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Bari, con sede sociale in Bari, via Tenente Casale, 27, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(401)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1973, registro n. 80, foglio n. 359, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 30 maggio 1966 dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso il silenzio rifiuto opposto dal Ministero della pubblica istruzione all'atto di diffida notificato al Ministero medesimo in data 25 novembre 1965, a provvedere sulla richiesta di assunzione diretta nel ruolo del personale ausiliario delle scuole medie dell'invalido di guerra Trosino Francesco.

(391)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 348, sono stati accolti i ricorsi straordinari prodotti e notificati il 26 marzo 1971 dalla sig.ra Terribili Dea nata Tiburzi, avverso i provvedimenti n. 4016 del 14 novembre 1970, n. 4208 e n. 4015 del 25 novembre 1970, con i quali il provveditore agli studi di Ascoli Piceno accoise i ricorsi gerarchici proposti dai signori Vallesi Elvira, De Cesaris Iva e Fornarelli Luciana, avverso la graduatoria di merito del concorso a un posto di bidella non di ruolo presso la scuola media di Pedaso.

(392)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 353, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 28 dicembre 1965 dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la decisione del provveditore agli studi di L'Aquila, che ha respinto il ricorso gerarchico della stessa Opera, in ordine alla mancata assunzione di inivalidi di guerra nel posto di bidelli non di ruolo presso la scuola di Castel di Sangro per l'anno scolastico 1964-65.

(393)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 354, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 23 luglio 1965 dall'Opera nazionale invalidi di guerra, avverso la decisione negativa n. 10924 del 3 marzo 1965, con la quale il provveditore agli studi di Forlì ha respinto il ricorso gerarchico, inteso ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di nomina a bidello supplente, presso la scuola media n. 2 di Cesena dei signori Ravaioli Alvaro, Busso Aldo e Amaducci Valeria.

(394)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1973, registro n. 90 Pubblica istruzione, foglio n. 247, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 7 agosto 1972 dai signori Bagalà Francesco, Battaglia Mario, Borelli Giovanni, Rosi Giuseppe e Semprebene Ettore nei confronti dei rispettivi figli negli esami di maturità classica svolti presso l'istituto magistrale « Torricelli » di Roma, abbinato alla II commissione del liceo classico statale « G. Mameli ».

(450)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 al 16 settembre 1973, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2696/72, n. 2777/72, n. 23/73, n. 61/73, n. 114/73, n. 158/73, n. 172/73, n. 321/73, n. 333/73, n. 345/73, n. 411/73, n. 519/73, n. 548/73, n. 608/73, n. 667/73, n. 730/73, n. 786/73, n. 794/73, n. 841/73, n. 929/73, n. 998/73, n. 1042/73, n. 1086/73, n. 1165/73, n. 1166/73, n. 1213/73, n. 1214/73, n. 1290/73, n. 1385/73, n 1386/73, n. 1442/73, n. 1516/73, n 1582/73, n. 1650/73, n. 1672/73, n. 1717/73, n. 1819/73, n 1882/73, n. 1955/73, n. 1995/73, n. 2022/73, n. 2124/73, n. 2194/73, n. 2234/73, n. 2296/73, n. 2357/73, n. 2394/73 e n 2440/73.

(in lire italiane per 100 chilogrammi)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-1-73 al 13-5-73	dal 14-5-73 al 3-6-73	dal 4-6-73 all'1-7-73	dal 2-7-73 al 5-8-73	dal 6-8-73 al 12-8-73	dal 13-8-1973 al 2-9-1973		dal 3-9-1973 al 16-9-1973	
								Austria Svezia Svizzera	altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	altri Paesi terzi
			Peso vivo								
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:									
		A. delle specie domestiche:									
		II. altri:									
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
		b. non nominati:									
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	—	zero	zero
		2. altri:									
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	—	zero	zero	zero
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1 1 73 al 13 5-73	dal 14 5-73 al 3-6-73	dal 4-8-73 al 1-7 73	dal 2-7-73 al 5-8-73	dal 6-8-73 al 12-8-73	dal 13-8-1973 al 2-9-1973		dal 3-9-1973 al 16-9-1973	
								Austria Svezia Svizzera	altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	altri Paesi terzi
			Peso netto								
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:									
		A. carni:									
		II. della specie bovina:									
		a. domestica:									
		1. fresche o refrigerate:									
		aa. di vitello, presentate in:									
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		bb. di bovini adulti presentati in:									
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:									
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	—	zero	zero	zero
	02.01-075	b'. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-1-73 al 13-5-73	dal 14-5-73 al 3-6-73	dal 4-6-73 all'1-7-73	dal 2-7-73 al 5-8-73	dal 6-8-73 al 12-8-73	dal 13-8-1973 al 2-9-1973		dal 3-9-1973 al 16-9-1973	
								Austria Svezia Svizzera	altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	altri Paesi terzi
02.01 (*segue*)		beta. quarti anteriori:									
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	—	zero	zero	zero
	02.01-095	b'. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		gamma. quarti posteriori:									
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	—	zero	zero	zero
	02.01-115	b'. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:									
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.01-150	beta. pezzi disossati	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		2. congelate:									
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	zero	13.590,63 (*e*)	14.871,88 (*e*)	18.220,00 (*e*)	11.803,75 (*e*)	11.803,75 (*e*)	11.803,75 (*e*)	1.803,75 (*f*)	1.803,75 (*f*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-1-73 al 13-5-73	dal 14-5-73 al 3-6-73	dal 4-6-73 all'1-7-73	dal 2-7-73 al 5-8-73	dal 6-8-73 al 12-8-73	dal 13-8-1973 al 2-9-1973		dal 3-9-1973 al 16-9-1973	
								Austria Svezia Svizzera	altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	altri Paesi terzi
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	zero	13.590,63 (*d*)(*e*)	14 871,88 (*d*)(*e*)	18.220,00 (*d*)(*e*)	11.803,75 (*d*)(*e*)	11.803,75 (*d*)(*e*)	11.803,75 (*d*)(*e*)	1.803,75 (*d*)(*f*)	1.803,75 (*d*)(*f*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	zero	16.988,13 (*e*)	18 590,00 (*e*)	22.775,00 (*e*)	14.755,00 (*e*)	14.755,00 (*e*)	14.755,00 (*e*)	2 255,00 (*f*)	2.255,00 (*f*)
		dd. altri pezzi:									
	02.01-220	alfa. non disossati	zero	20.386,25 (*e*)	22 308,13 (*e*)	27.330,00 (*e*)	17.705,63 (*e*)	17.705,63 (*e*)	17.705,63 (*e*)	2 705,63 (*f*)	2.705,63 (*f*)
		beta. disossati:									
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	zero	16 988,13 (*d*)(*e*)	18.590,00 (*d*)(*e*)	22.755,00 (*d*)(*e*)	14.755,00 (*d*)(*e*)	14.755,00 (*d*)(*e*)	14.755,00 (*d*)(*e*)	2.255,00 (*d*)(*f*)	2.255,00 (*d*)(*f*)
	02.01-260	b'. altri	zero	23 375,63 (*d*)(*e*)	25 579,38 (*d*)(*e*)	31.338,13 (*d*)(*e*)	20.302,50 (*d*)(*e*)	20.302,50 (*d*)(*e*)	20.302,50 (*d*)(*e*)	3.102,50 (*d*)(*f*)	3.102,50 (*d*)(*f*)
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:									
		C. altre:									
		I. della specie bovina domestica:									
		a. carni:									
	02.06-911	1. non disossate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	02.06-915	2. disossate	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca (fino al 31 gennaio 1973) e l'Austria.

(*b*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(*e*) I prelievi sono sospesi in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2457/72 e n. 182/73 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1331/73

(*f*) I prelievi sono sospesi, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1969/73 e n. 2391/73, fino a 9 settembre 1973 per i prodotti provenienti dai Paesi terzi europei e fino al 16 settembre 1973 per i prodotti provenienti dai Paesi terzi extraeuropei.

(272)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria deliberazione n. 2532 in data 14 settembre 1973;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o diploma di laurea equipollente;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle province geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio ed avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa n. 1 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato, o meno, servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;

4) diritto penale (libro I) e procedura penale;

5) diritto del lavoro;

6) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

7) legislazione amministrativa riguardante l'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa n. 1 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o diploma di laurea equipollente;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio, rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di consigliere di 3ª classe del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva) con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.145.800 annue oltre le indennità di legge).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il commissario straordinario
GARACI

Il direttore generale
CALIENTO

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla sede centrale dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . n . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo amministrativo centrale (carriera direttiva) indetto il 14 settembre 1973.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . . . il . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma di laurea in . . . . ;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . (4);

g) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego . . . . (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni . . . .

Data . . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(337)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione alla scuola forestale di trecento allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sostituito dalla legge 26 luglio 1961, n. 709;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed avvalendosi della facoltà concessa all'Amministrazione dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione all'apposita scuola forestale di trecento allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°. Tale limite è elevato ad anni 33 per le categorie aventi diritto, ai sensi di legge a tale maggiorazione;

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (V classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

h) non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati; nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e)* dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo e quello di cui alla lettera *l)* fino alla data della nomina ad allievo guardia forestale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto, compilate su carta bollata da lire 500, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IV - Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Non saranno accolte le domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito nei precedenti commi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco: qualora l'aspirante sia militare detta autenticità può essere fatta dal comandante del reparto presso il quale egli presta servizio.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande prive dell'autenticazione della firma del concorrente come quelle nelle quali sia stata omessa la dichiarazione del possesso anche di uno soltanto dei requisiti stabiliti dal precedente art. 2, non saranno accolte.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti e le attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 500.

In sostituzione del titolo di studio originale o della copia notarile del medesimo, può essere presentato un certificato in carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente autorità scolastica che attesti il possesso del titolo di studio conseguito.

I certificati rilasciati dai capi di scuola o istituti parificati o legalmente riconosciuti, fatta eccezione per quelli di Roma e provincia, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi;

2) foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare ovvero copia del documento stesso regolarmente autenticata; sia il foglio matricolare originale che la eventuale copia dovranno essere muniti di marca da bollo da L. 500 debitamente annullata.

Per coloro che stanno prestando servizio militare, detto foglio matricolare può essere sostituito da un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del reparto, dal quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere gli obblighi di leva.

Coloro che sono stati sottoposti a visita di leva e non ancora avviati alle armi, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'esito di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a giudizio dal Consiglio di leva, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune, attestante la iscrizione nelle liste di leva.

La copia del foglio matricolare e l'esito di leva, non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono essere, come pure il certificato di iscrizione nelle liste di leva, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora anche uno soltanto dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo non risulti redatto in conformità delle norme indicate o manchi del tutto, la relativa domanda non sarà accolta;

3) eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti per la riserva del posto e per la preferenza in graduatoria, nonchè per il diritto alla maggiorazione del limite di età;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per l'attività e le mansioni svolte, ha speciali attitudini al servizio forestale e particolari doti atletiche ed agonistiche negli sports della montagna come più avanti specificato;

5) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

Quanto richiesto al n. 3) del presente articolo, dovrà essere documentato come segue:

a) per i profughi: una attestazione in bollo da L. 500 del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

b) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 500;

c) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

d) per gli orfani dei caduti sul lavoro: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra nonchè la categoria di pensione cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

un attestato, in bollo da L. 500, dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione;

il decreto di concessione della pensione;

la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido per servizio nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

il decreto di concessione della pensione;

il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione di appartenenza del genitore;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro nonchè il relativo grado di riduzione della capacità lavorativa.

Gli orfani dei caduti di guerra o per fatti di guerra, gli orfani dei caduti per servizio e gli orfani dei caduti sul lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore; i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro potranno produrre in luogo dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), un certificato in carta da bollo rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito con la citata legge n. 482/1968, anche il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

I figli dei caduti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I titoli attitudinali di cui al n. 4) del presente articolo riguardano l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale sia presso privati che enti locali o presso l'Amministrazione forestale stessa (quali ad esempio operai addetti a lavori forestali e di sistemazioni idraulico-forestali, guardie comunali o campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento, ecc.).

L'attività sopra specificata dovrà essere documentata con attestati rilasciati dal datore di lavoro sia esso un privato oppure un ente.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, le certificazioni dovranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva.

Il servizio militare prestato o in corso in truppe alpine è considerato titolo attitudinale.

E' considerato altresì titolo attitudinale l'attività agonistica nel settore dello sci, del pattinaggio su ghiaccio e della marcia.

Saranno prese in considerazione unicamente le attestazioni in carta da bollo da L. 500, con firma regolarmente autenticata, rilasciata dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), sede centrale o comitati F.I.S.I. di zona, dalla Federazione italiana sport del ghiaccio, dalla Federazione italiana di atletica leggera, dal centro sportivo del Corpo forestale dello Stato (limitatamente alle gare di marcia), nelle quali siano specificatamente elencate le diverse gare sostenute dall'interessato con gli esiti conseguiti.

L'iscrizione nelle squadre di soccorso alpino, i brevetti di guida alpina, di maestro di sci o di roccia costituiscono altresì titoli attitudinali. Le dichiarazioni relative dovranno essere prodotte in carta da bollo, con firma autenticata, dalla F.I.S.I., dal C.A.I. o da altri organismi qualificati.

Ogni altro elemento che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisca titolo a particolari benefici, dovrà essere comprovato mediante l'esibizione di documenti idonei.

Tutti i documenti, certificati, attestazioni, dichiarazioni di enti o privati, allegati alla domanda per comprovare la capacità al disimpegno del servizio forestale in zona di montagna dovranno essere prodotti su carta da bollo da L. 500.

Le firme di chi sottoscrive i documenti di cui al comma precedente, debbono essere legalizzate con le modalità stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte in calce a documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La commissione di cui al precedente articolo, previo esame delle domande pervenute, formerà una graduatoria di merito prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la commissione terrà conto del diritto alla riserva del posto previsto dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

La stessa commissione procederà inoltre all'accertamento della idoneità culturale.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica presso gli ospedali militari per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. L'esito di tale visita medica è inappellabile.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento della idoneità culturale.

La data e la località ove sarà effettuata la prova pratica di scrittura sotto dettato verrà portata a conoscenza di ogni singolo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data stessa.

Il giudizio della prova di esame è definitivo ed insindacabile.

E' facoltà dell'Amministrazione ricoprire i posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IV - Via Giosuè Carducci n. 5 - 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1) Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine. Qualora il candidato sia nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, l'estratto, sempre in bollo da L. 500, dovrà essere rilasciato dal comune presso il quale l'atto medesimo è stato trascritto.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

2) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

3) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detti diritti.

4) Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5) Certificato di stato libero rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 500; per i vedovi detto certificato dovrà contenere l'annotazione che non hanno prole.

6) Fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 500 con firma e fotografia del candidato autenticate dal sindaco o da un notaio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione professionale.

Prima dell'inizio del corso l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare il mantenimento della idoneità fisica degli allievi guardie.

Per coloro che non siano riconosciuti idonei viene revocata la nomina ad allievo guardia. In tale caso l'Amministrazione corrisponderà le spese del viaggio per il rimpatrio e le relative indennità.

Art. 10.

Al termine del corso di istruzione professionale di cui all'articolo precedente gli allievi guardie dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali, nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale. Tutti quelli che supereranno tali prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito risultante dagli esiti delle predette prove, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento e verranno esclusi dal partecipare ai successivi concorsi nel Corpo forestale dello Stato.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1973
Registro n. 1, foglio n. 154

Fac-simile di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione IV - Via Giosuè Carducci n. 5 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (comune e provincia di nascita) il . . . . (data di nascita) domiciliato in . . . . chiede di partecipare al concorso per l'ammissione di trecento allievi guardie forestali.

All'uopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 2 del bando stesso:

a) essere cittadino italiano di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°;

c) essere in possesso di licenza elementare (V classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni e difetti;

e) essere celibe o vedovo senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti sono esenti da tare mentali;

h) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati né allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . (titolo di studio);

2) . . . . (copia del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva);

3) . . . .

4) . . . .

. . . .
(data)

. . . .
(firma dell'aspirante)

Autenticazione della firma del concorrente secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e precisamente del funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

N.B. Si richiama l'attenzione sulla inderogabile necessità che il candidato dichiari nella domanda, uno per uno, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso come indicato nel fac-simile sopra riportato.

L'omissione anche di una sola risposta comporta la nullità della domanda stessa.

In dipendenza delle modalità secondo le quali si svolge il concorso, è opportuno che i candidati, nel loro stesso interesse, presentino il titolo di studio più elevato, riconosciuto dallo Stato, del quale siano in possesso.

(467)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

In data 14 dicembre 1973, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 15 luglio 1972.

(301)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso, per esami, a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1973, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 8 gennaio 1974 il decreto ministeriale 2 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1973, registro n. 75 Finanze, foglio n. 174, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso, per esami, a centoquaranta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 ottobre 1972.

(428)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto n. 6657/70 dell'11 dicembre 1970 del veterinario provinciale di Cremona con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di San Giovanni in Croce-Casteldidone-Solarolo Rainerio-Tornata, vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1970;

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cremona n. 5779/71 del 29 dicembre 1971, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, successivamente modificato con i decreti del presidente della regione Lombardia n. 85/Sanità del 16 marzo 1973 e n. 164/Sanità del 14 maggio 1973;

Considerato che il dott. Biagio D'Alba, presidente della commissione in parola, ha comunicato di essere nella impossibilità di prendere parte ai lavori concorsuali dichiarandosi dimissionario;

Atteso altresì che il dott. Antonio Lombardo, componente, è stato collocato a riposo;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire i predetti funzionari al fine di consentire l'espletamento della procedura concorsuale;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Mario Gesualdi, direttore aggiunto di divisione presso l'assessorato regionale alla sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice di cui alle premesse in sostituzione del dott. Biagio D'Alba.

Il prof. dott. Ghilardi Gabriele, dirigente superiore, veterinario provinciale di Mantova è nominato componente della stessa commissione in sostituzione del dott. Antonio Lombardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Milano, addì 29 novembre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(346)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 252/Sanità del 13 giugno 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario in servizio presso la regione.

Componenti:

Verdasca Zain dott. Maurizio Marco, funzionario in servizio presso la prefettura di Como;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Dorigo dott. Livio, veterinario in servizio presso la regione;

Gallina dott. Elio, veterinario consorziale di Barzanò.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario in servizio presso la regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como nonchè del comune interessato.

Milano, addì 23 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(343)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 136 del 24 maggio 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1971;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973, relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Lo Preyato dott. Luigi, funzionario amministrativo del Ministero della sanità trasferito alla regione.

Componenti:

Fusco dott. Romano, funzionario in servizio presso la prefettura di Brescia;
Ghilardi prof. Gabriele, veterinario provinciale di Mantova;
Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;
Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;
Scalvi dott. Giovanni, veterinario condotto di Rovato.

Segretario:

Menini dott. Ermes, funzionario in servizio presso la regione.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede a Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia e, per gli otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia nonchè dei comuni interessati.

Milano, addì 23 ottobre 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(339)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 04031 del 10 aprile 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1971;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dell'assessorato regionale alla sanità, dei comuni interessati, della prefettura di Catanzaro e dell'ordine dei medici chirurghi di Catanzaro;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1971 è così costituita:

Presidente:

Galati dott. Francesco, funzionario della regione Calabria.

Componenti:

Virgillo prof. Gianfranco, primario chirurgo dell'ospedale civile di Lamezia Terme;
Zurlo prof. Anselmo, primario medico dell'ospedale civile di Crotone;
De Prisco dott. Antonio, medico provinciale di Cosenza;
Brancia dott. Giuseppe, funzionario della prefettura di Catanzaro;
Gallo dott. Francesco, medico condotto di Crotone.

Segretario:

Crea Luciano, funzionario della regione Calabria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ospedale civile di Catanzaro.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 4 gennaio 1974

Il medico provinciale: GIUTTARI

(415)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2113 del 13 marzo 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1972;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dall'ordine provinciale dei medici-chirurghi e dai comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Manzi dott. Renato, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Di Gregori dott. Torquato, funzionario della carriera direttiva dei medici della regione Lazio;
Mazzetti dott. Erminio, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale generale di zona di Pontecorvo;
Pezzani prof. Massimino, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale generale di zona di Ceprano;
Lazzari Renata, ostetrica condotta.

Segretario:

Antoniucci dott. Antonello, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 4 gennaio 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(212)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1973, n. **21**.

Norme per le carriere direttive del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 53 *dell'*11 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

In attesa di procedere alla ristrutturazione degli uffici regionali e al riordinamento degli organici del personale in dipendenza dell'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si applicano al personale regionale limitatamente alle disposizioni richiamate dalla presente legge.

Art. 2.

Nell'ambito di ciascuna delle carriere direttive del personale regionale le qualifiche di direttore generale, di ispettore generale, di direttore di divisione o qualifiche equiparate sono sostituite da quelle di dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente.

Fermo restando l'esercizio delle attuali funzioni e delle altre eventualmente conferite da successive leggi e regolamenti o delegate, il personale delle qualifiche di cui al primo comma è inquadrato nelle nuove qualifiche con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, secondo l'ordine di ruolo e nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'allegato *B* della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10; allo stesso è attribuito il trattamento economico previsto dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a decorrere dalle date ivi stabilite.

Con effetto 1° gennaio 1971 viene a cessare per il personale di cui al comma precedente l'indennità prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni.

Il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va esercitato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non saranno emanate le norme previste dall'art. 1 della presente legge, le qualifiche iniziali dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento ai sensi del secondo comma del presente articolo, sono conferite dalla giunta regionale secondo le disposizione dell'art. 62, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, mentre le promozioni alla qualifica di dirigente superiore sono conferite, a scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio. Sia i conferimenti che le promozioni decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si verifica la vacanza del posto.

Nei confronti di detto personale si applica il disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1971, n. 9.

Art. 3.

I ruoli organici delle carriere direttive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ristrutturati secondo le norme degli articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, escluso quanto stabilito dalla lettera *c*), e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I posti ad esaurimento sono diminuiti a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione od equiparata in conseguenza di ogni vacanza fino alla loro completa soppressione.

Al personale regionale delle qualifiche ad esaurimento è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 61, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Con effetto dal 1° gennaio 1973 gli aumenti di carattere generale concessi dallo Stato al personale delle qualifiche ad esaurimento, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti al personale regionale nella medesima posizione in misura pari all'eccedenza dei miglioramenti stessi rispetto all'indennità prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, calcolata sullo stipendio iniziale delle singole qualifiche o parametri; dalla stessa data al personale con qualifica di direttore di divisione sono attribuiti, finché rivestono la stessa qualifica, tre aumenti periodici di stipendio non riassorbibili e rivalutabili.

Al personale, nei confronti del quale, dall'applicazione del comma precedente risulti un trattamento economico inferiore a quello goduto alla data del 31 dicembre 1972, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare un trattamento di importo uguale o immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestivano la qualifica di ispettore generale o direttore di divisione o che a tali qualifiche siano pervenuti dopo l'entrata in vigore del citato decreto, sono assimilati rispettivamente ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si considerano quali qualifiche superiori le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426.

Art. 5.

All'onere netto per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 150 milioni per il periodo 1° luglio 1972-31 dicembre 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 dicembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(350)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1973, n. **22**.

Ulteriore aumento della spesa annua autorizzata con legge regionale 11 novembre 1971, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa prevista dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, per la corresponsione a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dell'indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 192 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 60 milioni si provvede per l'esercizio finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 dicembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1973, n. **23.**

Modifiche agli organici del personale permanente del Servizio antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale tecnico permanente del servizio antincendi di cui ai n. 35 e n. 36 dell'allegato *B* alla legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, sono sostituite dalle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, modificato con l'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1965, n. 8, è sostituito dai seguenti:

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo tecnico dei vigili permanenti avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato ai cittadini italiani che oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 abbiano:

a) licenza della scuola d'obbligo;

b) età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai ventisette;

c) statura non inferiore ai metri 1,65 e non superiore ai metri 1,80;

d) prestato servizio presso un corpo dei vigili del fuoco volontari o presso un gruppo aziendale per almeno un anno e utilmente frequentato un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco volontari, oppure prestino o abbiano prestato servizio militare di leva presso un corpo permanente;

e) conoscenza di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso da comprovarsi con appositi certificati;

f) l'idoneità psico-fisica da accertarsi prima della prova scritta da un collegio di tre medici, di cui uno appartenente al gruppo linguistico tedesco, nominato con deliberazione della giunta regionale. Il giudizio del collegio medico è definitivo.

Il concorso è bandito con deliberazione della giunta regionale; nella stessa deliberazione il numero dei posti messi a concorso e ripartito fra i due corpi di Trento e di Bolzano e sono elencate le specialità di mestiere di cui devono essere in possesso i concorrenti.

Art. 3.

E' istituito il ruolo del personale tecnico ufficiali della carriera di concetto del personale permanente del servizio antincendi in conformità alle tabelle organiche n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.

La progressione giuridica ed economica di carriera del personale di detto ruolo è regolata dalle vigenti norme per i dipendenti regionali dei ruoli tecnici delle altre carriere di concetto.

Il personale di cui al presente articolo svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico ufficiali della carriera direttiva del servizio antincendi, compiti di istituto tecnici e amministrativi e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Art. 4.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo del personale tecnico ufficiali della carriera di concetto di cui all'articolo precedente, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti generali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o diploma di perito industriale;

2) età che alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni trenta, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni: tale limite non dovrà comunque superare gli anni trentacinque;

3) statura non inferiore ai metri 1,65 e non superiore ad 1,80;

4) avere assolto gli obblighi militari;

5) piena ed incondizionata idoneità fisica all'accertamento della quale procede, prima degli esami scritti, un collegio di tre medici, di cui uno appartenente al gruppo linguistico tedesco, nominato con deliberazione della giunta regionale. Il giudizio del collegio medico è definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati con deliberazione della giunta regionale alla qualifica di aiutanti in prova.

A parità di merito e di requisiti i capi squadra, i vice capi reparto, i capi reparto e vigili in servizio continuativo presso i corpi permanenti di Trento e di Bolzano o regolarmente facenti parte da almeno cinque anni di un corpo dei vigili del fuoco volontari, hanno la precedenza ai fini della nomina nella carriera di cui al primo comma del presente articolo.

Art 5.

L'onere per l'attuazione della presente legge è determinato in lire 170 milioni in ragione d'anno.

All'onere di lire 20 milioni a carico dell'esercizio 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Al maggior onere di lire 150 milioni, previsto a carico degli esercizi successivi rispetto all'esercizio 1973, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 dicembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

TABELLA N. 1

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO ANTINCENDI

VIGILI DEL FUOCO

Corpo permanente di Trento

Parametro	Qualifiche	Numero dei posti
Carriera dei capi reparto		
245	Capo reparto	6
218	Vice capo reparto	15
188 173 143	Capo squadra	16
Carriera dei vigili		
165 140 120	Vigili	38
	Totale	75

TABELLA N. 2

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO
DEL SERVIZIO ANTINCENDI

VIGILI DEL FUOCO

Corpo permanente di Bolzano

Parametro	Qualifiche	Numero dei posti
Carriera dei capi reparto		
245	Capo reparto	6
218	Vice capo reparto	15
188, 173, 143	Capo squadra	16
Carriera dei vigili		
165, 140, 120	Vigili	38
	Totale	75

TABELLA N. 3

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO UFFICIALI
DEL SERVIZIO ANTINCENDI

CARRIERA DI CONCETTO

Corpo permanente di Trento

Parametro	Qualifiche	Numero dei posti
370	Aiutante capo	1
302, 260	Aiutante principale	2
227, 188	Aiutante	2
	Totale	5

TABELLA N. 4

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO UFFICIALI
DEL SERVIZIO ANTINCENDI

CARRIERA DI CONCETTO

Corpo permanente di Bolzano

Parametro	Qualifiche	Numero dei posti
370	Aiutante capo	1
302, 260	Aiutante principale	2
227, 188	Aiutante	2
	Totale	5

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1973, n. 24.

Modificazione dell'art. 17 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, concernente: « Stato giuridico dei dipendenti degli Enti ospedalieri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti e segretario delle commissioni esaminatrici di cui al primo comma del presente articolo, spettano il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti della Regione, il rimborso delle spese di viaggio e, sempreché nei confronti degli interessati non trovi applicazione il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 o di analoga disposizione di legge, i seguenti compensi stabiliti per ogni esame espletato:

al funzionario medico presidente, lire 100.000;
al professore universitario componente lire 100.000;
ai sanitari componenti, lire 50.000 cadauno;

ai componenti della commissione, di cui al precedente comma, spettano i compensi e le indennità previsti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 2.

Il trattamento previsto dall'articolo precedente ha decorrenza dal 1° gennaio 1973.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 dicembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1973, n. 25.

Assicurazione facoltativa a favore dei periti industriali liberi professionisti della regione Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è istituita l'assicurazione facoltativa contro le malattie a favore dei periti industriali liberi professionisti.

Possono chiedere l'iscrizione facoltativa presso la cassa mutua provinciale di malattia competente per territorio, per sè e per i propri familiari a carico, i periti industriali residenti nella regione Trentino-Alto Adige ed iscritti ai collegi professionali della provincia di Trento o di Bolzano, purché l'assistenza di malattia non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 2.

L'assicurazione di cui al precedente articolo dà diritto alle sole prestazioni di carattere sanitario disciplinate dalla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e successive modificazioni e dal suo regolamento di esecuzione.

Il diritto alle prestazioni decorre dalla data della domanda di iscrizione e permane per tutta la durata del rapporto assicurativo.

La domanda di iscrizione è impegnativa, agli effetti contributivi ed assistenziali, per l'anno civile in cui è stata inoltrata e l'assicurazione si intende protratta di anno in anno e per l'intera durata di ciascun anno, qualora l'interessato non presenti richiesta di cancellazione entro il mese di novembre.

Il rapporto assicurativo cessa in ogni caso qualora l'iscritto facoltativo maturi il diritto all'assistenza di malattia in forma obbligatoria.

Art. 3.

Circa l'individuazione dei familiari a carico, le forme, i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni valgono le norme della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni, e del suo regolamento di esecuzione.

Art. 4.

Il contributo a carico di ciascun iscritto facoltativo principale è stabilito nella misura di L. 15.000 mensili. Il versamento sara effettuato in quote semestrali anticipate entro il quindicesimo giorno del primo mese di ciascun semestre. Il ritardo nel versamento del contributo comporta la sospensione delle prestazioni.

Sarà provveduto annualmente alla rideterminazione del contributo mediante decreto del presidente della giunta regionale, sentite le casse ed i collegi dei periti industriali delle due province, in relazione all'aumento dei costi, in modo che non possa derivarne un onere a carico del bilancio regionale, dell'assistenza di malattia a favore della generalità dei lavoratori dipendenti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 10 dicembre 1973

Il presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento:* BIANCO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1973, n. **26**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 (3° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *dicembre* 1973)

(351)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **47**.

Fusione tra l'ente ospedaliero « Riuniti ospedali Santa Maria della misericordia e San Nicolò degli incurabili » con l'ente ospedaliero « Pietro Grocco » di Perugia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero dell'Umbria, la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti dalla detta legge, la fusione dell'ente ospedaliero « Riuniti ospedali Santa Maria della misericordia e San Nicolò degli incurabili » con sede in Perugia, che amministra un ospedale generale regionale, con l'ente ospedaliero « Ospedale specializzato tisiopneumatologico Pietro Grocco », con sede in Perugia, che amministra un ospedale specializzato provinciale.

L'ente unico predetto, con sede in Perugia, assume la seguente denominazione: ente ospedaliero « Riuniti ospedali di Santa Maria della misericordia, San Nicolò degli incurabili e Pietro Grocco ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 28 dicembre 1973

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 *novembre* 1973 (*atto n.* 846) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 28 *dicembre* 1973.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. **48**.

Programmi di rimboschimento, di riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono dirette a realizzare con interventi di carattere straordinario — nel triennio 1973-75 — programmi di rimboschimento e di riassetto del territorio boschivo, opere di bonifica e di difesa del suolo, in armonia con il programma di sviluppo economico-sociale della regione.

Art. 2.

Realizzazione delle opere

Nell'ambito del territorio regionale, saranno realizzate, con interventi straordinari, le opere previste dal successivo art. 3, in base a programmi annuali predisposti dalla giunta regionale di intesa con gli enti delegati.

Art. 3.

Natura degli interventi

Le opere di cui all'art. 1 consistono in:

a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati;

b) ricostituzione e rinfoltimento dei boschi degradati;

c) consolidamento delle pendici franose e dissestate;

d) sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli;

e) sistemazione idraulico-forestale e relative opere manutentorie;

f) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;

g) difesa antiparassitaria;

h) ampliamento del demanio forestale regionale;

i) costituzione, potenziamento e gestione dei vivai forestali;

l) opere infrastrutturali.

Art. 4.

Delega e affidamento esecuzione opere

Le funzioni amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 sono delegate alle comunità montane della regione.

Nell'esercizio di tali funzioni le comunità montane dovranno rispettare le direttive che verranno stabilite dalla giunta regionale secondo le finalità di cui all'art. 1.

Le comunità montane utilizzeranno, compatibilmente con la normativa che ne regola l'occupazione, mano d'opera precedentemente impiegata dagli ispettorati forestali, dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e dai consorzi ed enti di bonifica montana.

Art. 5.

Disponibilità dei terreni

I terreni interessati agli interventi di cui elle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 3 possono, dalle amministrazioni delegate di cui al precedente art. 4, essere occupati temporaneamente per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Art. 6.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere

Le opere previste al precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art 7.

Criteri di indirizzo delle funzioni delegate

Per l'esercizio delle competenze stabilite nel secondo comma dell'art 4, i criteri di indirizzo saranno fissati dal consiglio regionale.

Art. 8.

Finanziamento della spesa

Per l'attuazione degli interventi stabiliti con la presente legge, è disposta, nel triennio 1973-75, la spesa complessiva di L. 5 000 milioni, così ripartita:

L. 1 500 000 000 per l'anno 1973;
L. 2 000 000 000 per l'anno 1974;
L. 1.500.000 000 per l'anno 1975.

La predetta spesa sarà imputata al cap. 371, di nuova istituzione, denominato « Stralcio del programma regionale di sviluppo. Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo » del bilancio dell'esercizio 1973 e di quelli successivi.

All'onere medesimo si farà fronte come appresso:

a) Per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di L. 1 209 milioni dal cap. 460 e mediante i seguenti storni di fondi a favore del suddetto cap. 371:

dal cap. 100 « Bonifica montana » . . . . L. 200.000.000
dal cap. 102 « Attività antincendi » . . . . » 25.000.000
dal cap. 103 « Vivai forestali » . . . . . . » 25.000.000
dal cap. 366 « Vivai forestali » . » 20.000.000
dal cap. 367 « Foreste demaniali » » 5.200.000
dal cap. 368 « Indennità occupazione terreni » . . . . » 15.800.000

Gli impegni ed i pagamenti assunti ed eseguiti sugli stanziamenti dei predetti capitoli si considerano effettuati sullo stanziamento del cap. 371 dello stesso esercizio.

b) Per gli anni 1974 e 1975 mediante la quota dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 7 agosto 1973, n. 512.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

La delega di cui all'art. 4 della presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Sino a tale data, ferme restando le norme di cui all'art. 7, le funzioni amministrative saranno esercitate dai competenti organi ed uffici regionali i quali, per la realizzazione delle opere, potranno stipulare apposite convenzioni con enti ed istituzioni operanti nel territorio.

Art. 10.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 28 dicembre 1973

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 23 novembre 1973 (atto n 845) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 28 dicembre 1973.

(349)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740200)